

CONTRATTO DI SERVIZIO DELLE ATTIVITA' INFORMATICHE

(art. 78 della legge regionale 3.5.2001, n. 6; art. 23 della legge regionale 28.1.2014, n. 5)

L'anno duemilaventi, il giorno 31 del mese di dicembre, in Palermo,

tra

- la Regione Siciliana, Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica (d'ora in avanti indicata anche "Arit"), C.F. 80012000826, in persona del Direttore Generale p.t. dott. Vincenzo Falgares, con sede in Palermo, alla via Thaon de Revel, n. 18/20

e

- Sicilia Digitale S.p.A., con sede legale in Palermo, alla via Thaon de Revel, n. 18/20 (d'ora in avanti indicata anche "Società"), iscritta all'ufficio del registro delle imprese presso la CCIAA di Palermo al n. 05468260822, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentate p.t. dott. Carmine Canonico, nominato con delibera di assemblea straordinaria dei soci del 22 febbraio 2019;

ognuno presso i propri domicili

PREMESSO

- che per lo svolgimento delle attività informatiche, secondo le previsioni di cui all'art. 78 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, la Regione Siciliana (d'ora in avanti anche "Regione") è stata legittimata alla costituzione di apposita struttura societaria, che opera, con funzione di servizio per la Regione, secondo gli indirizzi strategici stabiliti dalla Giunta di Governo Regionale e secondo le direttive tecniche determinate dall'Ufficio regionale competente in materia di attività informatiche (oggi, l'Arit);

- che ai sensi dell'art. 2 comma 6 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, il Presidente della Regione Siciliana per esercitare tutte le attribuzioni relative alla costituzione di società da parte della Regione stessa, nonché i diritti inerenti la qualità di socio, si avvale del Dipartimento Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale;

- che la Società è stata inizialmente costituita, con denominazione Sicilia e-Servizi S.p.A., con le modalità di partenariato pubblico privato istituzionale consentito dalla disciplina comunitaria di settore, che prevede la selezione dei soci privati con gara a evidenza pubblica;

- che le novazioni introdotte dal D.Lgs n. 95/2012, art. 4, comma 8, con le refluenze per le Regioni a statuto speciale di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 229 del 23 luglio 2013, hanno di fatto reso obbligatoria la trasformazione della Società in organismo operante in regime di "in house-providing" con decorrenza dal 18 novembre 2014 (con l'approvazione, in sede assembleare, della pertinente previsione statutaria);

- che il legislatore regionale con l'art. 23 della legge regionale n. 5 del 28 gennaio 2014, al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, ha inteso individuare le società strategiche della Regione, confermando, fra queste la Società per l'area innovazione, attività informatiche e I.C.T.;

- che con atto a rogito del notaio Enrico Maccarrone di Palermo del 26 marzo 2014, repertoriato al n. 53288, la Regione ha acquisito l'intero pacchetto azionario della Società;
- che in data 30 gennaio 2017, con atto a rogito (reg. 24 febbraio 2017) del notaio Flora Cardinale, è stato adottato il nuovo statuto societario della Società contenente espresse disposizioni in merito alla inalienabilità del capitale sociale, interamente detenuto dalla Regione e alle modalità di esercizio del controllo analogo da parte della Regione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia e, contestualmente ha modificato la propria denominazione in Sicilia Digitale S.p.A.;
- che ai sensi dell'art. 33, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, il Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale esercita il controllo analogo e ne stabilisce le modalità e, inoltre, la società in house conformano i propri statuti alle disposizioni del Dipartimento;
- che la Società risulta iscritta, dal 29 maggio 2020, nell'elenco di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 quale società in house di cui può avvalersi la Regione;
- che in ragione di quanto sopra esposto risultano integrate tutte le condizioni che consentono alla Società di operare in regime di “in house-providing” secondo i principi stabiliti dalla normativa vigente comunitaria e nazionale (ivi incluse quelle contenute nel D.Lgs. n. 175/2016);
- che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d), del D.Lgs n. 175/2016 “le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento”;
- che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016, “l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica”;
- che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 “per l'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”;
- che il 21 novembre 2016 è stato stipulato il contratto di servizio tra l'Ufficio regionale competente in materia di attività informatiche e la Società, con scadenza il 31 dicembre 2019, approvato con D.D.R. n. 89 del 7 dicembre 2016;

- che giusta l'atto di proroga, stipulato in data 24 dicembre 2019 sulla scorta della dotazione disponibile sul pertinente capitolo di spesa ed approvato con D.D.G. n. 273 del 24 dicembre 2019, tra l'Ufficio regionale competente in materia di attività informatiche e la Società, il contratto di servizio stipulato il 21 novembre 2016 è scaduto il 29 febbraio 2020;
- che a causa delle problematiche relative alla gestione in regime provvisorio del bilancio, che non dava certezza della copertura finanziaria, non è stato possibile procedere alla sottoscrizione di un nuovo contratto di servizio entro il termine di scadenza della proroga al 29 febbraio 2020;
- che con nota prot. n. 1343 del 26 febbraio 2020, nelle more dell'approvazione del nuovo contratto di servizio, sono state individuate le attività in corso e i servizi, in uso presso i Dipartimenti e condotti dalla Società, ritenuti essenziali e la cui interruzione avrebbe potuto costituire pregiudizio per le attività istituzionali proprie dell'Amministrazione e/o interruzione di un servizio pubblico;
- che in data 11 marzo l'O.M.S. ha dichiarato lo stato di pandemia da COVID 19 e l'art. 87 del D.L. n. 18/2020 ha indicato lo smart working "la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa delle pubbliche amministrazioni", di talché si è ritenuto di dovere comunque garantire le attività informatiche ritenute essenziali, urgenti e indifferibili;
- che si rende necessario riconoscere i servizi svolti – in ragione di specifiche attività discendenti dall'emergenza COVID, nonché delle attività di gestione e conduzione di programmi in uso dell'Amministrazione ritenuti urgenti ed indifferibili – dalla Società dal 1 marzo 2020 al 31 dicembre 2020;
- che con nota prot. n. 6147 del 3 agosto 2020, recante ad oggetto "Contratto di servizio delle attività informatiche 2020-2022", è stato chiesto l'avviso della Ragioneria Generale – nella qualità di ramo dell'Amministrazione esercitante il controllo analogo – in ordine alla metodologia proposta dall'Arit per addivenire alla stipula del nuovo contratto di servizio e garantire la continuità dei servizi da fornirsi da parte della Società;
- che con nota prot. n. 56863 del 3 settembre 2020 la Ragioneria Generale ha espresso il proprio assenso sulla metodologia seguita, con l'invito ad avviare l'iter procedimentale;
- che con nota prot. n. 10603 del 16 dicembre 2020 è stato richiesto al Dipartimento regionale Tecnico il parere di congruità sulla metodologia di calcolo del Contratto di Servizio con la Società *in house* Sicilia Digitale;
- che con nota prot. n. 193112 del 30/12/2020 il Dipartimento regionale tecnico si è determinato che "*...la metodologia di calcolo del contratto di servizio con la Società in house Sicilia Digitale appare congrua*";
- che si rende necessario, in ragione di quanto sopra premesso, procedere alla sottoscrizione di un nuovo contratto destinato a regolare i rapporti tra la Regione e la Società dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 in funzione del soddisfacimento degli obiettivi di gestione e conduzione dei sistemi e delle attrezzature informatiche regionali *as is*, nonché dello sviluppo degli stessi e della digitalizzazione dell'amministrazione regionale in conformità alle previsioni dell'Agenda Digitale Sicilia approvata con deliberazione di Giunta di Governo Regionale n. 116 del 6 marzo 2018, anche attraverso la puntuale individuazione di risultati misurabili da assumere a parametro di riferimento

della valutazione della regolare esecuzione dei servizi da affidare e, comunque, mediante procedure e strumenti finalizzati a consentire il monitoraggio in itinere della rispondenza dei servizi da affidare alle esigenze, anche sopravvenute, della Regione e le eventuali modifiche/integrazioni della disciplina contrattuale;

- che giusta nota prot. n. 11016 del 29/12/2020 con la quale i Dirigenti dell'ARIT hanno relazionato in merito alla fattibilità sulla stipula di un nuovo contratto di servizio per il periodo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2022, nonché il riconoscimento dei servizi svolti dalla Società per il periodo 1 marzo 2020 – 31 dicembre 2020;

- che, giusta relazione istruttoria facente parte integrante della citata nota prot. n. 11016/2020 presupposta al decreto a contrarre rep. n. 297 del 30/12/2020, può procedersi alla sottoscrizione di un contratto tra l'Arit e la Società per definire modalità e condizioni per l'affidamento alla Società delle attività informatiche di competenza regionale e il riconoscimento della attività informatiche già espletate dal 1 marzo 2020;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Servizio (d'ora in avanti anche "Contratto").

Art. 1 – Classificazione dei servizi oggetto di affidamento

Con il presente Contratto la Regione affida alla Società, per il tramite dell'Arit, a far data dal 1 gennaio 2021, le seguenti macro-tipologie di servizio:

1) *servizi core a carattere continuativo*;

2) *servizi core a carattere progettuale*;

3) *servizi no-core*.

I servizi core a carattere continuativo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, vengono di seguito specificati:

a) la gestione e conduzione di impianti, apparati e sistemi software, finalizzata a garantire alla Regione Siciliana il perfetto funzionamento dei sistemi tecnologici ICT, garantendone le attività di conduzione, amministrazione, assistenza e ripristino del funzionamento, a livello sia logico sia fisico;

b) il supporto di 1° livello all'utenza, finalizzato a fornire informazioni di carattere generale o al fine di reperire dati propedeutici all'attività di 2° livello, per fornire supporto agli utenti esterni ed interni relativamente agli applicativi e all'hardware gestito o da trasferire eventualmente a fornitori esterni.

I servizi core a carattere progettuale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, vengono di seguito specificati:

a) la progettazione, lo sviluppo e la manutenzione evolutiva di impianti, apparati, sistemi e applicativi software.

I servizi no-core, a titolo esemplificativo e non esaustivo, vengono di seguito specificati:

a) le attività di supporto nella gestione di progetti, servizi o funzioni;

b) la consulenza tecnica alle strutture regionali riguardo architetture applicative e tecnologie in relazione ai sistemi informativi delle stesse, sia in chiave di prima realizzazione che di ampliamento funzionale.

Ai fini del presente Contratto, i servizi oggetto di affidamento, sotto il profilo della relativa definizione, possono essere ricondotti inoltre alle seguenti tre categorie, trasversalmente interessanti le macro-tipologie di cui al primo comma del presente articolo:

i. *Servizi di Base*, ossia servizi già in essere alla data della sottoscrizione del presente Contratto, ovvero servizi non in essere alla data della sottoscrizione del presente Contratto ma per i quali siano già state definite nel dettaglio le caratteristiche qualitative, che vengono affidati alla Società secondo tutte le modalità di cui al comma 1 dell'Art. 3 del presente Contratto e al corrispettivo economico di cui al successivo Art. 2, comma 1; tali servizi sono stati individuati dalla Regione nell' "Allegato 2A" sulla base del Piano dei Fabbisogni;

ii. *Servizi Aggiuntivi*, ossia servizi non in essere e non definiti nel dettaglio alla data della sottoscrizione del presente Contratto che saranno affidati alla Società secondo le modalità di cui al comma 2 dell'Art. 3 del presente Contratto. Tali servizi sono stati individuati dalla Regione nell' "Allegato 2B" sulla base del Piano dei Fabbisogni;

iii. *Servizi erogati nel periodo di vacatio contrattuale*, ossia i servizi che la Regione ritiene di dovere riconoscere per il periodo di *vacatio* contrattuale. Tali servizi sono stati individuati dalla Regione nell' "Allegato 2C" al presente Contratto.

Art. 2 – Corrispettivi

Per i Servizi di Base l'Arit si obbliga a corrispondere alla Società, a fronte della relativa erogazione in conformità all'Art. 4, un corrispettivo complessivo per l'intera durata del presente Contratto pari a Euro 5.315.432,59, oltre IVA, comprensivo massimo di ogni e qualsiasi rimborso di oneri e costi comunque sostenuti dalla Società.

L'Allegato 2A dettaglia per ciascun servizio il relativo corrispettivo, i risultati attesi (S.L.A. e S.A.I.) e il cronoprogramma di avanzamento.

Per i Servizi Aggiuntivi che la Regione potrà richiedere alla Società nel corso della durata del presente Contratto, è stimato un costo complessivo massimo di Euro 3.422.371,98, oltre IVA, comprensivo di ogni e qualsiasi rimborso di oneri e costi comunque sostenuti dalla Società.

L'Allegato 2B fornisce una stima di dettaglio per ciascun servizio del relativo corrispettivo, i risultati attesi (S.L.A. e S.A.I.) e il presumibile cronoprogramma di avanzamento.

Resta inteso che la Regione si riserva ogni e più ampia discrezionalità, in ragione del concreto fabbisogno, circa l'effettivo affidamento alla Società dei Servizi Aggiuntivi, di talché nessuna rivendicazione o pretesa, a qualsiasi titolo e causa, anche risarcitoria o indennitaria, fosse pure correlata a una posizione di mera aspettativa, potrà essere avanzata dalla Società per l'ipotesi in cui la Regione ritenesse di non affidare alla Società, in vigenza del presente Contratto, alcun Servizio Aggiuntivo.

Per i Servizi erogati nel periodo di *vacatio* contrattuale è stimato un costo complessivo massimo di Euro 4.748.968,81, oltre IVA, comprensivo di ogni e qualsiasi rimborso di oneri e costi comunque sostenuti dalla Società, determinato giusta l'applicazione dei parametri di costo del contratto di servizio vigente sino al 29 febbraio 2020, da intendersi quale stima del corrispettivo massimo riconoscibile.

L'Allegato 2C fornisce un elenco e una stima dei servizi erogati nel periodo di *vacatio* contrattuale dei quali la Regione prevede la riconoscibilità. La verifica definitiva dei servizi regolarmente espletati nel periodo di *vacatio* contrattuale e la quantificazione del corrispettivo effettivamente riconoscibile alla Società per ciascuno degli stessi, nei limiti del costo complessivo stimato, sarà effettuata con specifica istruttoria da parte della Regione entro 90 giorni dalla ricezione completa della rendicontazione delle attività, in rispondenza alle modalità e ai più pertinenti criteri – avuto riguardo alla natura, all'oggetto e alle modalità di erogazione di ciascun servizio – di cui alla relazione istruttoria richiamata in premessa, così da garantirne la relativa congruità in conformità alle pertinenti disposizioni di legge comunitaria, nazionale e regionale.

In considerazione degli importi complessivi dei Servizi di Base, dei Servizi Aggiuntivi e dei Servizi erogati nel periodo di *vacatio* contrattuale di cui sopra e fermo restando quanto precisato circa l'inesistenza di alcuna aspettativa rilevante da parte della Società in merito all'effettivo affidamento dei Servizi Aggiuntivi, il valore complessivo del presente Contratto viene quantificato in Euro 13.486.773,38 oltre IVA.

Art. 3 – Modalità di affidamento ed esecuzione dei servizi

I Servizi di Base di cui al punto i), comma 5, Art. 1, del presente Contratto vengono affidati alla Società con effetto immediato dalla data della sottoscrizione del presente Contratto.

I Servizi Aggiuntivi di cui al punto ii), comma 5, Art. 1, del presente Contratto potranno essere richiesti dalla Regione con successivi Ordini di Servizio (d'ora in avanti anche "O.d.S.") sulla base del Piano dei Fabbisogni di cui al punto sopra citato, ovvero in funzione della realizzazione di fabbisogni ulteriori e diversi, sulla base di una autonoma valutazione dei fabbisogni medesimi e delle esigenze dell'amministrazione regionale, anche su istanza/proposta della Società, nonché di una specifica istruttoria da parte della Regione in ordine alla congruità del corrispettivo da riconoscersi alla Società in conformità alle pertinenti disposizioni di legge comunitaria, nazionale e regionale e in rispondenza alle modalità e ai criteri di cui alla relazione istruttoria prot. n. 11016 del 29/12/2020 richiamata in premessa.

Le modalità di esecuzione/erogazione e monitoraggio di ciascuna tipologia di servizio, gli obblighi di assistenza e supporto a carico della Società, le competenze richieste, i livelli di servizio (S.L.A.) e gli stati di avanzamento (S.A.I.) per ciascun servizio che devono essere assicurati nel corso della durata del presente Contratto, gli indicatori per la misurazione di quanto effettivamente conseguito e le penali previste per il mancato rispetto di ciascun livello di servizio (S.L.A.) e stato di avanzamento (S.A.I.) sono descritti nei seguenti allegati:

- a) Allegato IA: Capitolato Tecnico per la gestione e manutenzione sistemi HW, sistemi operativi e virtualizzati, SW di infrastruttura;
- b) Allegato IB: Capitolato Tecnico per la gestione, assistenza e manutenzione software e per tutti i Servizi no-core;
- c) Allegato IC: Capitolato Tecnico per la progettazione, sviluppo e manutenzione evolutiva di sistemi e applicativi software;
- d) Allegato ID: Capitolato Tecnico per i servizi di Supporto di 1° livello all'Utenza.

Art. 4 – Rendicontazione, fatturazione e pagamento dei servizi erogati

I servizi erogati saranno rendicontati trimestralmente mediante la verifica dei pertinenti livelli di servizio (S.L.A.) e stati di avanzamento (S.A.I.), anche ai fini dell'eventuale applicazione delle penali di cui all'Art. 5 del presente Contratto.

La Società si impegna a produrre -per gli esercizi finanziari successivi al 2020 e, più precisamente per gli esercizi 2021 e 2022 - all'Arit la rendicontazione di tutti i servizi erogati nel corso del trimestre solare di riferimento entro il giorno 20 del mese successivo.

Il corrispettivo per i Servizi di Base di cui al punto i), comma 5, Art. 1, del presente Contratto, sarà corrisposto in acconti sulla base delle diverse modalità di rendicontazione di cui al comma precedente, alla verifica dell'effettivo raggiungimento dei risultati previsti (S.L.A. e S.A.I.), per come definiti per ciascun servizio negli Allegati di cui al comma 3 dell'Art. 3 del presente Contratto, in ogni trimestre solare di durata del presente Contratto (e, così, a partire dal trimestre gennaio/febbraio/marzo 2021).

Gli acconti saranno corrisposti dietro verifica dell'effettivo raggiungimento dei risultati previsti (S.L.A. e S.A.I.) per ciascun servizio nel trimestre di riferimento e in rispondenza all'importo risultante dalla sommatoria dei risultati effettivamente raggiunti. L'acconto relativo a un servizio per il quale non dovesse essere raggiunto in un trimestre il risultato atteso (S.L.A. e S.A.I.) sarà liquidato nel trimestre successivo, sempre che in quest'ultimo sia raggiunto un risultato almeno pari a quello atteso nel trimestre precedente, salve le eventuali decurtazioni per le penali maturate per il ritardo; ove nel trimestre successivo dovesse essere raggiunto anche il risultato atteso (S.L.A. e S.A.I.) per il trimestre stesso, potrà essere erogato anche l'acconto a quest'ultimo relativo.

Ai fini di cui sopra, l'Allegato 2A di cui al comma 2 dell'Art. 2 del presente Contratto, dettaglia per ciascun servizio il relativo corrispettivo previsto, i risultati attesi (S.L.A. e S.A.I.) e il cronoprogramma di avanzamento.

Il saldo del corrispettivo sarà corrisposto dietro verifica della regolare esecuzione di ciascun servizio; eventuali crediti della Regione conseguenti a decurtazioni applicate in riferimento a singoli servizi per inadempimenti, ritardi, penali e, comunque, in conformità alle previsioni del presente Contratto e delle pertinenti disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e delle ulteriori norme nazionali e regionali in materia di esecuzione di appalti pubblici, potranno essere recuperati dalla Regione anche mediante compensazione automatica, sino a concorrenza dei saldi eventualmente a corrispondersi per i servizi regolarmente eseguiti, fatto comunque salvo il diritto della Regione di richiedere alla Società l'immediato pagamento dell'eventuale differenza non compensata.

Le modalità e i termini di erogazione dei corrispettivi per ciascun Servizio Aggiuntivo saranno disciplinati, in base alle diverse tipologie di servizio, secondo le previsioni di cui al comma 3 dell'Art. 3 del presente Contratto e specificate nell'O.d.S. relativo al servizio cui lo stesso si riferisce, in conformità a quanto previsto nel presente articolo, ivi compresa la possibilità di compensazioni con eventuali crediti della Regione anche correlati ad altri servizi e fatta salva la possibilità di prevedere un pagamento unico a saldo, ovvero pagamenti di acconti anche in periodi inferiori al trimestre solare, a fronte di servizi da erogarsi, rispettivamente, in termini inferiori a tre o a sei mesi.

Sulla base delle risultanze delle rendicontazioni e dietro approvazione delle stesse da parte dell'Arit, la Società provvederà a emettere un'unica fattura complessiva, con il dettaglio dei corrispettivi maturati per ciascun servizio. Nel dettagliare per ciascun servizio il corrispettivo maturato, la fattura dovrà altresì specificare se trattasi di corrispettivo in acconto o a saldo.

La Società si impegna comunque ad adeguare prontamente, anche con riferimento a singoli servizi, le modalità di rendicontazione e di fatturazione degli acconti e del saldo dei corrispettivi a eventuali sopravvenute esigenze della Regione, in particolare ove ciò risultasse necessario o comunque opportuno al fine di garantire l'ammissibilità e la certificabilità della spesa sostenuta per uno o più servizi a valere su programmi di finanziamento comunitari, nazionali o regionali.

Gli oneri da riconoscere alla Società per i Servizi erogati nel periodo di *vacatio* contrattuale saranno corrisposti entro 30 giorni – fatti salvo i tempi necessari per gli adempimenti contabili connessi all'approvazione del bilancio definitivo e dei correlati adempimenti per la messa in esecuzione del bilancio dell'esercizio finanziario di riferimento - dalla relativa quantificazione ai sensi del penultimo comma dell'Art. 2 del presente Contratto, previo rilascio di un'apposita dichiarazione da parte della Società di non avere più nulla a pretendere, a qualsiasi titolo e causa, anche risarcitoria o indennitaria, per i Servizi erogati sino al 31 dicembre 2020.

Con riferimento ai Servizi erogati nel periodo di *vacatio* contrattuale è riconosciuta alla Società la facoltà di richiedere, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, un acconto sul quantum alla stessa spettante a fronte della relativa erogazione pari a € 1.500.000,00. Detto acconto sarà portato a decurtazione del pagamento dell'importo complessivo che risulterà effettivamente dovuto a seguito della relativa quantificazione ai sensi del penultimo comma dell'Art. 2 del presente Contratto.

Art. 5 – S.L.A., S.A.I. e penali per inadempimento

I livelli di servizio (S.L.A.) e gli stati di avanzamento (S.A.I.) relativi a ciascuna delle tipologie di servizio di cui all'Art. 1 sono definiti negli Allegati del presente Contratto di cui al comma 3 dell'Art. 3, nonché, eventualmente per i Servizi Aggiuntivi, nei rispettivi O.d.S..

Negli Allegati di cui al comma precedente ed eventualmente nei singoli O.d.S. sono fissate le penali per il mancato rispetto di ciascuno S.L.A. e S.A.I.. In caso di mancato rispetto degli S.L.A. o dei S.A.I., l'Arit, previa contestazione scritta, procederà ad applicare le penali previste per ciascun servizio.

Le penali sopraindicate sono applicabili:

1) per i Servizi di Base, nella misura massima del 10% del corrispettivo complessivo di Euro 5.315.432,59 di cui al primo comma dell'Art. 2 del presente Contratto;

2) per i Servizi Aggiuntivi, nella misura massima del 10% del corrispettivo del servizio cui la penale si riferisce.

Le penali di cui sopra sub 1 e 2) sono cumulabili e saranno portate in decurtazione da parte dell'Arit in occasione del primo pagamento utile comunque correlato a qualsiasi servizio, sia esso relativo a Servizi di Base o a Servizi Aggiuntivi, con facoltà di compensazione nei termini di cui all'Art. 4 del presente Contratto.

Resta inteso che, fermo restando il risarcimento di tutti i danni subiti e a subirsi dalla Regione per effetto dell'inadempimento della Società:

a) in ipotesi di superamento del 10% della misura della penale di cui sopra sub 1), l'Arit potrà procedere a contestare la risoluzione di diritto del presente Contratto e di tutti gli eventuali O.d.S. eventualmente affidati in conformità a quest'ultimo;

b) in ipotesi di superamento del 10% della misura della penale di cui sopra sub 2), l'Arit potrà procedere a contestare la risoluzione di diritto dell'O.d.S. relativo al servizio cui si riferisce la penale.

Quanto da ultimo fermo restando il diritto dell'Arit di portare ogni eventuale credito della Regione, a qualsiasi titolo e causa, anche risarcitoria, conseguente alla risoluzione, in decurtazione di quanto eventualmente dovuto alla Società per i servizi, siano essi Servizi di Base o Servizi Aggiuntivi, dalla stessa erogati, con facoltà di compensazione nei termini di cui all'Art. 4 del presente Contratto.

A fronte di eventuali inadempimenti rilevanti della Società alle disposizioni del presente Contratto, ivi compreso quanto previsto per ciascun servizio negli Allegati di cui al comma 3 dell'Art. 3 del

presente Contratto, nonché nei singoli O.d.S., che non determinino scostamenti rispetto agli S.L.A. o ai S.A.I. definiti, l'Arit provvederà a formalizzare specifica contestazione scritta alla Società con invito/diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a dieci giorni solari continuativi; il mancato integrale adempimento della Società nei termini assegnati legittimerà l'Arit a richiedere il risarcimento dei danni conseguenti, ivi compreso, ove i danni dovessero superare le percentuali di cui sopra sub lett. a) e b), la risoluzione del presente Contratto e/o degli O.d.S., fatte salve le azioni di recupero dei crediti della Regione, a qualsiasi titolo, pure in via di compensazione.

Resta espressamente convenuto e accettato fra le Parti, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., che non potrà imputarsi alla Società alcuna responsabilità (anche per fatti ascrivibili a fornitori terzi) laddove i ritardi e le inadempienze sugli S.L.A. o sui S.A.I. contrattualmente previsti e regolamentati risultino riconducibili alla mancata osservanza da parte della Regione di adempimenti obbligatori e/o vincolanti.

Art. 6 – Titolarità dell'infrastruttura informatica

Si conviene fra le Parti che la proprietà dell'infrastruttura informatica regionale, per intero e in ogni sua componente, comprensiva di ogni altra struttura, impianto e apparecchiatura, ivi inclusa ogni successiva addizione, variazione o sostituzione apportatavi dalla Società in esecuzione degli obblighi di costante aggiornamento ed adeguamento o upgrading tecnico, appartiene alla Regione, con esclusione assoluta di qualsivoglia diritto o pretesa altrui.

I prodotti software eventualmente ideati e realizzati dalla Società in adempimento del presente Contratto sono di esclusiva titolarità della Regione.

Tutti i beni che, ai fini della gestione e conduzione dei sistemi informativi e, comunque, acquisiti dalla Società in adempimento del presente Contratto, sono consegnati alla Società sulla base di appositi verbali – inclusi hardware e software, strutture e impianti – e si intendono ceduti alla stessa Società in comodato d'uso (dovendo la Società esercitare gli stessi con finalità strumentali atte a fornire i servizi cui sono correlati) per il periodo di validità del presente Contratto.

Le caratteristiche dei beni di cui sopra e di tutti gli altri beni, impianti e attrezzature che, sebbene non utilizzati direttamente dalla Società, rientrano comunque nel perimetro delle attività di gestione e conduzione di cui al presente Contratto, sono puntualmente indicate nei verbali di consegna, che ne definiscono l'affidamento alla Società.

Art. 7 – Diritti d'autore e diritti di privativa industriale

La Regione non assume alcuna responsabilità per le violazioni di altrui diritti di autore o di privativa industriale poste in essere autonomamente, ancorché senza dolo o colpa grave, dalla Società. La Società si obbliga a garantire e tenere indenne la Regione da tutte le rivendicazioni e pretese altrui di qualsiasi genere, nonché da tutti i costi, le spese e le responsabilità a ciò relative, conseguenti a qualsivoglia lamentata violazione di diritti d'autore, diritti di brevetto, diritti su marchi industriali e/o commerciali e di ogni altro diritto di privativa industriale italiano o straniero scaturenti da condotta della Società.

Art. 8 – Indirizzi Strategici e Documenti Programmatici – Modifiche

Premesso che secondo quanto stabilito dalla circolare n. 5/2011 dell'Assessorato Regionale dell'Economia in riferimento agli "Atti di indirizzo per le società partecipate dalla Regione Siciliana", attraverso il documento programmatico economico e finanziario annuale la Regione delibera in ordine agli indirizzi strategici per i diversi servizi gestiti dalle società partecipate:

- indirizzi economico-patrimoniali e di investimento e di sviluppo;
- indirizzi sulla qualità dei servizi e sulle prestazioni aziendali.

Sulla base di tali indirizzi la Società trasmetterà alla Regione Siciliana – Ragioneria Generale - la proposta di Piano Operativo Strategico (POS) per il triennio successivo e i documenti di programmazione esecutiva, il Piano Economico Annuale (PEA) e il Piano dei Servizi e del Personale (PSP), nel rispetto di quanto previsto all'art. 33, comma 7, della legge regionale n. 9/2015 e delle indicazioni contenute nella lettera circolare n. 37220 del 3 luglio 2015 diramata dalla Ragioneria Generale, nella direttiva del Ragioniere Generale prot. n. 17839 del 30 marzo 2015 e nella nota prot. n. 42312 del 29 luglio 2015 della Ragioneria Generale.

Il PSP/PEA e il POS sono approvati annualmente dall'organo amministrativo e dagli organismi di controllo interni della Società e verificati secondo quanto previsto dal contesto normativo citato. In caso di necessità, nel corso dell'esercizio, la Società propone modifiche e/o integrazioni ai piani già approvati che dovranno essere sottoposti all'iter amministrativo previsto.

La Società si impegna comunque ad approntare un modello di programmazione che consenta una lettura sinottica delle attività compiute e dei singoli costi complessivi imputabili alla medesima attività, al fine di consentire un'agevole verifica dei calcoli di congruità e la pesatura delle singole attività.

Entro il 30 settembre di ogni anno per l'esercizio successivo l'Arit verificherà la persistenza dei fabbisogni comunicando alla Società le nuove esigenze che si venissero a determinare.

In particolare, fermo restando quanto previsto e disciplinato in materia di modifiche e varianti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle pertinenti disposizioni normative nazionali e regionali, l'Arit si riserva la facoltà di richiedere alla Società varianti e modifiche ai singoli servizi di cui all'Allegato 2A del presente Contratto o previsti in singoli O.d.S. al fine di garantirne la rispondenza a eventuali esigenze sopravvenute della Regione. Dette modifiche e varianti potranno essere richieste entro il limite di un quinto del corrispettivo del servizio cui si riferiscono e la copertura del relativo eventuale maggiore costo potrà essere effettuata anche utilizzando eventuali economie realizzate in fase di esecuzione degli ulteriori servizi di cui all'Allegato 2A del presente Contratto o previsti in altri O.d.S.. Resta comunque ferma la facoltà per l'Arit, ove un determinato servizio, sia esso ricompreso nell'Allegato 2A ovvero previsto in un O.d.S., non dovesse risultare più utile per sopravvenute valutazioni o esigenze organizzative della Regione o per sopravvenute disposizioni normative, di richiedere alla Società, con un preavviso di venti giorni solari continuativi, l'immediata interruzione di qualsiasi ulteriore attività relativa al servizio stesso. In tal caso, alla Società spetterà solo il corrispettivo maturato in ragione dell'avanzamento raggiunto alla data dell'interruzione del servizio, con rinuncia espressa a qualsiasi ulteriore pretesa e

rivendicazione, sia essa risarcitoria o indennitaria, anche per mancato guadagno *ex art. 1671 c.c.*, ovvero *ex art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016*.

Art. 9 – Adempimenti della Regione

Ai fini dell'esecuzione del presente Contratto la Regione dovrà, a titolo esemplificativo:

- assicurare la collaborazione del personale degli uffici regionali interessati dai servizi oggetto del presente Contratto;
- porre a disposizione della Società gli archivi, i dati e le informazioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi previsti dal presente Contratto;
- porre a disposizione della Società, nei modi e tempi indicati dai singoli O.d.S., i locali delle amministrazioni regionali nei quali dovranno essere installati i terminali e le apparecchiature periferiche dei sistemi informativi da implementare, aggiornare o sviluppare, all'uopo curando l'adeguamento tecnico, funzionale e strutturale di detti locali in conformità a quanto previsto;
- assicurare la partecipazione ai corsi di addestramento e di aggiornamento, tenuti dalla Società, del personale dell'amministrazione regionale che sarà destinato ad operare con le procedure automatizzate e con le strumentazioni tecniche predisposte o fornite, o comunque messe in esercizio dalla Società;
- consentire al personale della Società, preventivamente individuato, l'accesso ai locali, ai dati e alle informazioni appartenenti alla Regione, eventualmente necessari all'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali.

Art. 10 – Obblighi e responsabilità della Società

Nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività a essa affidate la Società si atterrà ai principi di efficienza, economicità e trasparenza dettati dalle norme vigenti in materia e si obbliga a strutturarsi a operare secondo il modello organizzativo più idoneo per l'espletamento delle attività a essa affidate.

La Società assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o cose, tanto della Regione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni dovute in forza del presente Contratto e dei singoli O.d.S..

La Società si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi, nonché ad assicurare ogni garanzia discendente dalla vigente normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori.

La Società si obbliga a perseguire l'equilibrio economico e finanziario della gestione.

Art. 11 – Esecuzione del Contratto di Servizio

Per la direzione dell'esecuzione del presente Contratto, l'Arit nomina quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) il Dirigente pro-tempore del Servizio 1 - Ing. Giovanni Corrao -, in possesso delle necessarie competenze e professionalità, il quale nello svolgimento dei propri compiti e funzioni potrà essere supportato da un ufficio ad hoc (ufficio del DEC), dallo stesso coordinato, per lo svolgimento di tutte le attività afferenti alla direzione dell'esecuzione del Contratto e al controllo della corretta esecuzione dello stesso e dei singoli Servizi di Base e Aggiuntivi, ivi compresi quelli erogati nel periodo di *vacatio* contrattuale.

Il DEC, coadiuvato dal predetto ufficio, curerà i rapporti con la Società e i relativi referenti tecnici, provvedendo alla verifica della corretta esecuzione dei Servizi, alla verifica delle rendicontazioni, degli S.L.A. e dei S.A.I. e all'autorizzazione di eventuali variazioni nei limiti di quanto di propria competenza.

L'Arit individua quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Dirigente pro-tempore dell'Area 2 "Coordinamento finanziario ed affari legali" – Avv. Francesco Sucato, che potrà a sua volta essere coadiuvato da apposito ufficio di supporto.

Art. 12 – Referenti della Società per l'esecuzione delle attività

La Società individua quale responsabile per l'esecuzione del presente Contratto il proprio Amministratore Unico p.t..

Il referente di ciascun servizio, come individuato nell'Allegato 2A del presente Contratto o nel singolo O.d.S., verrà indicato dalla Società con successivo provvedimento. Detto referente dovrà garantire un efficace rapporto tecnico-contrattuale con l'Arit, con particolare riferimento al rispetto della programmazione dei servizi, della loro esecuzione, verifica e contabilità. Ove non espressamente indicato, il referente è individuato nella figura del Direttore della Divisione Tecnica della Società.

Art. 13 – Obbligo di riservatezza

La Società si impegna a non divulgare le notizie e i dati relativi al sistema informatico e info-telegrafico regionale comunque venute a conoscenza del personale della Società o di chiunque collabori alla sua attività, in relazione all'esecuzione dei servizi affidati con il presente Contratto e i singoli O.d.S. e le informazioni che transitano per le apparecchiature di elaborazioni dati.

La Regione individua, quale Responsabile esterno dei dati, la Società, che verrà nominata con apposito e distinto atto di nomina nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo n. 679/2016 (c.d. "GDPR"), nel quale verranno specificatamente descritti finalità, tipologia di dati e ambiti di trattamento.

Ai fini del medesimo Regolamento e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i., rispetto alla tutela dei dati personali, la Società è responsabile del trattamento dei dati personali di cui viene in possesso nell'espletamento dei servizi affidati, avendo cura di utilizzarli conformemente alle previsioni normative ed esclusivamente per gli adempimenti finalizzati agli obblighi di cui al presente Contratto.

La Società provvederà entro dieci giorni a comunicare alla Regione i nominativi dei soggetti delegati al trattamento dei dati e i nominativi dei responsabili esterni di volta in volta eventualmente nominati, specificando i relativi obblighi.

Art. 14 – Durata e decorrenza

Il presente Contratto mentre impegna la Società a far data dal 01/01/2021 assumerà efficacia per l'Amministrazione successivamente dalla data di registrazione presso la competente Ragioneria Centrale del decreto di approvazione del presente atto, la cui scadenza è fissata al 31 dicembre 2022.

Le parti prendono atto che il presente contratto potrà essere rinegoziato sulla base delle disponibilità di bilancio sul pertinente capitolo di spesa.

Art. 15 – Composizione bonario

La Società si obbliga, in caso di insorgenza di controversie in materia di applicazione, attuazione e interpretazione del presente Contratto e dei discendenti O.d.S., a esperire tentativi di componimento bonario del disaccordo, ai sensi dell'art. 9 del Decreto Assessoriale n. 1720 del 28 settembre 2011.

Art. 16 – Foro competente

Per ogni controversia conseguente l'esecuzione o l'interpretazione del presente Contratto, dopo aver esperito il tentativo di componimento bonario, sarà competente in via esclusiva il Foro di Palermo.

Letto firmato e sottoscritto

L'Amministratore Unico
Dott. Carmine Canonico

Il Dirigente Generale
Dott. Vincenzo Falgares